



COMUNE DI VIGNANELLO

PROVINCIA DI VITERBO

COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 32 del Reg.	OGGETTO: Determinazione tariffe TARSU - taxa smaltimento rifiuti solidi urbani - anno 2011.
Del 01.03.2011	

L'anno duemilaundici, il giorno primo del mese di marzo, alle ore 13:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso la Giunta Comunale, si è medesima riunita nelle persone seguenti:

	Presenti	Assenti
GRATTAROLA Federico - Sindaco	Si	--
GRASSELLI Vincenzo - Assessore	Si	--
SCIARRINI Sabrina - " "	--	Si
BERNARDI Massimo - " "	Si	--
PEPE Mauro - " "	Si	--

Sono presenti gli Assessori sopraindicati,

con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe Provenzano.

Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 65 del D.L. 507/93 il quale stabilisce che la tassa di smaltimento RR.SS.UU. è commisurata alla quantità e alla qualità delle Finanze medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei RR.SS.UU. interni ed equiparati producibili nei locali per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento;

VISTO l'art. 6, comma 1, lettera f) del D.Lvo 22/97 ed il D.Lvo 507/93 e dato atto stabilire le rispettive tariffe;

VISTO l'art. 27, comma 8, della legge finanziaria n. 448 del 28.12.2001;

VISTO l'art. 1, comma 134, della legge 23/12/2005, n. 266;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

DATO ATTO CHE con decreto del Ministero dell'Interno in data 17 dicembre 2010 (G.U. n.300 in data 24.12.2010) è stato prorogato al 31 marzo 2011 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2011;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, il quale dispone che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun comune per l'anno 2006, resta invariato per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009;

b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997;

TENUTO CONTO CHE allo stato attuale tale disposizione non è stata prorogata anche per l'anno in corso, per cui tutti i comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, dovrebbero applicare la tariffa ex art. 238 del D.Lgs.n. 152/2006 quale corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto legge n. 208 in data 30 dicembre 2008, recante "*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*", come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 194/2009, il quale prevede la possibilità per i comuni, qualora il nuovo regolamento per la disciplina della tariffa di gestione dei rifiuti non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, di adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

TENUTO CONTO CHE in materia di tariffa di igiene ambientale sussistono ancora notevoli profili di incertezza, alla luce del mancato completamento del quadro normativo previsto dal Codice ambientale approvato con il decreto legislativo n. 152/2006, e soprattutto della sentenza della Corte

costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009 che, avendo attribuito natura tributaria alla tariffa prevista dall'articolo 49 del d.Lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi), impone l'obbligo al legislatore di rivedere la strutturazione normativa che presiede l'applicazione di questa entrata (IVA, riscossione, ecc.);

RICORDATO in proposito che il legislatore, con l'art.14, comma 33, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 (convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2010, n.112), ha fornito una interpretazione autentica dell'art.238 del decreto legislativo n.152/2006, affermando che la tariffa per ivi prevista non ha natura tributaria;

VALUTATO quindi che allo stato attuale non vi siano i presupposti normativi per procedere all'applicazione della tariffa di igiene ambientale quale corrispettivo dei costi di gestione del servizio rifiuti;

RITENUTO pertanto opportuno, in vista dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e pur in assenza di una specifica disposizione di legge che autorizza i comuni ad applicare la tassa smaltimento rifiuti in luogo della tariffa ex art. 238 del d.Lgs. n. 152/2006, di adottare gli atti necessari per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti di cui al d.Lgs. n. 507/1993 per l'esercizio 2011 e propedeutici alla iscrizione nel bilancio dell'esercizio di riferimento delle relative previsioni

DATO ATTO CHE eventuali interventi normativi comportanti la modifica del regime di prelievo per il servizio di smaltimento rifiuti che dovessero sopraggiungere successivamente all'approvazione del presente provvedimento e tali da imporre la revisione delle decisioni assunte saranno tempestivamente presi in considerazione;

RITENUTO di poter confermare anche per l'anno 2011 le tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani in vigore (giusta deliberazione di G.C. n. 63 del 29.03.2010);

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il regolamento per l'applicazione delle tariffe TARSU approvato con la deliberazione del C.C. n. 7 del 10.03.1995;

Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

Per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. DI CONFERMARE, per l'esercizio 2011, l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti di cui al D.Lgs. n. 507/1993 quale prelievo a copertura dei costi del servizio;
2. DI CONFERMARE per l'anno 2011 le tariffe riferite alle categorie e classi secondo quanto stabilito dall'art. 65 D.L.507/93 di seguito riportate:

- A** - Locali ed aree attività associative e depositi:
- A1 – Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche ed attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, palestre, depositi di stoccaggio e deposito di macchine e materiale militare, €/mq.**2,10**;
 - A2 – Magazzini e depositi, garages, soffitte, €/mq.**1,21**;
- B** - Locali ed aree comunali:
- B1 – Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, aree ricreativo-turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati, distributori di carburanti, €/mq.**2,77**;
 - B2 – Altre aree scoperte ad uso privato, a qualunque uso adibite, €/mq.**0,64** ;
- C** – Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e conviventi, esercizi alberghieri :
- C1 – Abitazioni €/mq**1,95**;
 - C1a – Abitazioni rurali sparse(rid. 60%) €/mq.**0,79**;
 - C2 – Collegi, convitti, pensioni, case di cura, alberghi €/mq.**1,73**;
- D** – Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere B,C,F, :
- D1- Uffici pubblici e privati, studi professionali, banche, assicurazioni e altri €/mq.**5,52**;
 - D1a – Studi professionali con riduzioni del 30%, €/mq. **3,89**;
- E** – Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni durevoli :
- E1– Negozi e botteghe artigianali di beni durevoli, depositi di merci, €/mq.**4,83**;
 - E1a – Commercio e artigiani con riduzione del 30%, €/mq.**3,39**;
 - E2 - Stabilimenti ed opifici industriali, deposito merci €/mq.**2,77**;
- F** – Locali ed aree adibite a pubblici esercizi di vendita al dettaglio o di beni alimentari o deperibili:
- F1- Esercizi pubblici, ristoranti, bar, trattorie, alberghi, esercizi generi alimentari, €/mq **6,49**;
- G** - smaltimento rifiuti ingombranti assimilati:
- G1** -Raccolta porta a porta, trasporto:
TARIFFE IN BASE ALLA CUBATURA A SINGOLO PEZZO
- Fino a 0,50 mc (es: sedie, piccoli elettrodomestici, televisori,radio,materassi piccoli, sgabelli ecc...) **€. 5,00**
 - Fino a 1,00 mc e fino a 50 Kg. (es: cucine a gas,lavastoviglie,poltroncine,moduli di mobili da cucina, tavoli,reti da letto, materassi ecc....) **€.**
10,00;
 - Superiore a 1,00 mc o oltre 50 Kg.: **€. 15,00**
 - Rifiuti non classificabili nelle precedenti categorie di peso non superiore ai 10 q.li: **€**
20,00
- G2** – Conferimento diretto presso l'isola ecologica:
Si applicano le tariffe dettagliate al punto G1 abbattute del **50%**

Con ulteriore votazione parimenti unanime di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Firmato dall'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Provenzano

IL SINDACO
F.to Federico Grattarola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna mediante inserimento di file che la riproduce anastaticamente all' Albo pretorio on line sul sito Web di questo Comune: www.comunedivignanello.eu. Il file rimarrà liberamente accessibile sul sito per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1 del T.U.E.L N. 267/2000).

Data 03.03.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Provenzano

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data 03.03.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Giuseppe Provenzano)



COMUNE DI VIGNANELLO
PROVINCIA DI VITERBO

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Con riferimento alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale riguardante:

Determinazione tariffe TARSU - tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - anno 2011.

Pareri espressi in applicazione dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.

In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica parere favorevole .

Vignanello, 01.03.2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Rag. Piero Sanna

Pareri espressi in applicazione degli artt. 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

In merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità contabile parere favorevole .

Vignanello, 01.03.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Piero Sanna
